



DOCUMENTO DI SINTESI “GARANZIA ITALIA”

Soggetti ammissibili	Possono essere socie del Confidi tutte le Piccole e Medie Imprese ed i professionisti nei confronti dei quali non esistano attualmente o siano esistiti nell'ultimo quinquennio, procedure concorsuali, protesti, insolvenze di qualsiasi genere (né a carico dell'impresa, né a carico dei suoi titolari).														
Piccole e Medie Imprese	PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI si definiscono <u>media</u> impresa quella che ha meno di 250 occupati e ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (i due requisiti devono sussistere entrambi), <u>piccola</u> impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro, <u>microimpresa</u> l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.														
Settori ammissibili	Tutti i settori, con particolare riferimento alle imprese operanti nel settore della produzione o nei servizi all'industria (Ateco 2002).														
Natura della garanzia del Confidi	Garanzia personale, su una quota di rischio (di norma 50% e non superiore all'80%), sussidiaria rispetto a tutte le azioni di recupero verso il debitore principale e gli altri garanti sulla medesima esposizione.														
Garanzie Concorrenti	La garanzia del Confidi può essere concorrente ad altre garanzie personali o reali prestate da terzi. E' escluso il regresso degli altri cogaranti ex art. 1954 C.C. verso il Confidi garante.														
Banche finanziatrici	l'elenco delle Banche convenzionate con il Confidi è disponibile sul sito www.mediocomliguria.it														
Operazioni garantibili	Operazioni di credito a breve, medio e lungo termine, per cassa e per firma, di locazione finanziaria, ipotecarie. Mutui BEI, finanziamenti Legge Sabatini, aperture di credito per il prefinanziamento di contributi pubblici, finanziamenti per credito d'esercizio, finanziamenti 13 ^a e 14 ^a mensilità.														
Durata della garanzia	Di norma fino a 60 mesi su finanziamenti chirografari e di 180 mesi su finanziamenti ipotecari, determinato dagli organi deliberanti del Confidi.														
Misura della garanzia	Di norma fino al 50% (elevabile fino all' 80%) dell'eventuale perdita definitiva.														
Tasso d'interesse	Gli spreads massimi applicabili dal soggetto finanziatore vengono stabiliti su base convenzionale con le Banche finanziatrici.														
Partecipazione al Confidi	<p>L'importo di capitale sociale da acquistare o sottoscrivere e versare è individuato, per ciascuna garanzia richiesta, in funzione dell'importo del finanziamento richiesto, della quota garantita dal Confidi e della consistenza di capitale già detenuto rispetto alle eventuali garanzie già in essere nell'interesse della stessa impresa. Ogni azione è del valore nominale di 25,00 €.</p> <p>La partecipazione azionaria da acquisire, in proporzione all'importo del finanziamento garantito ed in funzione della quota di garanzia, è la seguente:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>quota garanzia</td> <td>30%</td> <td>50%</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>quota partecipazione azionaria</td> <td>2,4%</td> <td>4%</td> <td>6,4%</td> </tr> <tr> <td>quota partecipazione azionaria minima</td> <td colspan="3">n. 40 azioni da € 25,00 per totali € 1.000,00</td> </tr> </table> <p>In caso di garanzia per importo di rischio determinato l'importo del finanziamento ai fini del calcolo delle azioni da acquisire è considerato pari al doppio dell'importo garantito.</p> <p>A seguito dell'estinzione delle singole garanzie utilizzate ciascuna impresa può offrire al Confidi le corrispondenti azioni rappresentative della quota di capitale detenuta per il riacquisto o la vendita ad altre imprese. Ai sensi di legge le transazioni avranno luogo ad un prezzo non superiore al controvalore originariamente versato.</p>			quota garanzia	30%	50%	80%	quota partecipazione azionaria	2,4%	4%	6,4%	quota partecipazione azionaria minima	n. 40 azioni da € 25,00 per totali € 1.000,00		
quota garanzia	30%	50%	80%												
quota partecipazione azionaria	2,4%	4%	6,4%												
quota partecipazione azionaria minima	n. 40 azioni da € 25,00 per totali € 1.000,00														
Costo della garanzia	La commissione costituisce l'unico onere a carico dell'impresa e viene richiesta in un'unica soluzione da pagare al momento dell'erogazione del finanziamento garantito mediante bonifico al Confidi. Essa viene calcolata caso per caso, in considerazione del merito creditizio dell'impresa, come margin (spread) annuo calcolato sul debito residuo del finanziamento periodo per periodo, come da piano di ammortamento.														
Tasso di attualizzazione	La commissione di garanzia pagata in forma anticipata è attualizzata al tasso di riferimento BCE alla data della concessione della garanzia, maggiorato di 1%														

Di seguito le **commissioni fideiussorie – spread applicabili per una garanzia “Italia” a quota rischio 50%** (variazioni proporzionali in caso di garanzia per quota rischio diversa dal 50%)

Rating	Finanziamenti e leasing a rientro di durata superiore a 18 mesi		Finanziamenti in c/c, factoring, operazioni non a rientro ed operazioni a rientro entro i 18 mesi	
	spread annuo sul finanziamento a scalare		spread annuo sul finanziamento accordato	
	min	max	min	max
1	0,40	0,60	0,75	1,00
2A	0,60	0,80	1,00	1,00
2B	0,80	1,00	1,00	1,25
3	1,00	1,00	1,25	1,25
4A	1,00	1,25	1,25	1,50
4B	1,25	2,50	1,50	2,75
5	2,50	3,15	2,75	3,15

Tasso di attualizzazione della commissione di garanzia: tasso di riferimento BCE alla data della concessione della garanzia, maggiorato di 1%

Commissione fideiussoria minima euro 300,00

Commissione fideiussoria su finanziamenti 13^A e 14^A mensilità della durata massima di 6 mesi **0,60%** del finanziamento con un minimo di euro 300,00

Commissioni fideiussorie su sospensione del pagamento quote capitale e allungamento dell’ammortamento del debito in applicazione degli accordi ABI – MEF commissione applicata sulla maggior durata del rischio, calcolata sull’importo del finanziamento residuo, nella stessa misura e con le stesse modalità originariamente applicate all’atto della concessione della garanzia, con un minimo di euro 300,00.

Commissioni In caso di richiesta di variazioni sulla garanzia in essere, senza modifica dell’importo e della durata della stessa (ad esempio cambio di denominazione, fusioni, cessioni d’azienda, sostituzione garanti, accollo di finanziamenti) importo fisso pari ad euro 300,00.

Modalità applicative

- a) Lo spread di cui sopra viene attualizzato e convertito in un versamento una tantum all’atto dell’erogazione del finanziamento. Il tasso di attualizzazione è determinato in misura pari al tasso di interesse della BCE vigente al momento di rilascio della garanzia, maggiorato di un punto percentuale.

Esempio: su finanziamento chirografario a rientro in rate mensili senza preammortamento viene calcolato ed attualizzato (tasso di attualizzazione del 2%) come segue (la percentuale sull’importo del finanziamento erogato costituisce la commissione di garanzia totale da versare in un’unica soluzione):

durata del finanziamento (mesi)	Una tantum PMI rating 2A massimo	Una tantum PMI rating 3	Una tantum PMI rating 4A massimo
36	1,24%	1,55%	1,93%
48	1,64%	2,05%	2,57%
60	2,04%	2,60%	3,20%
72	2,44%	3,06%	3,83%

- b) In caso di garanzia sussidiaria su mutuo ipotecario la commissione viene calcolata nella stessa misura, ma su un importo di finanziamento ridotto proporzionalmente al valore di perizia dell’immobile, per tenere conto dello stesso.
- c) In caso di garanzia per importo di rischio determinato (con copertura del 100% della perdita dopo l’escussione delle garanzie reali), le tabelle di cui sopra si applicano con riferimento ad un finanziamento equivalente al doppio dell’importo iniziale della garanzia garantito a quota rischio 50%.
- d) In caso di garanzia su finanziamenti chirografari con preammortamento lo spread annuo viene applicato tenendo conto della differente piano di rimborso.
- e) L’impresa richiedente ha diritto di conoscere, precedentemente alla formalizzazione dell’impegno effettuata con l’emissione della lettera di garanzia, le condizioni economiche calcolate in funzione delle specifiche dell’operazione in richiesta. Il Confidi invia all’impresa la Comunicazione di avvenuta delibera descrittiva delle condizioni economiche come deliberate dalla società in funzione della valutazione del rischio sulla singola operazione.